





## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO:** Istituzione della commissione regionale per la tutela del paesaggio ai sensi dell'art. 137 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Informazioni Territorio Ambiente e Beni Paesaggistici, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del servizio territorio ambiente ed energia che contiene il parere favorevole di cui all'art. 16, comma 1, lettera d), della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

## D E L I B E R A

1. E' istituita la Commissione regionale per la tutela del paesaggio (CRTP), prevista dall'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, composta da:
  - a) il dirigente della posizione di funzione "Informazioni Territorio Ambiente e Piano Paesaggistico", o suo delegato, che la presiede ;
  - b) il responsabile della posizione organizzativa "Pianificazione del Territorio e del Paesaggio e Beni Paesaggistici", o suo delegato;
  - c) il direttore regionale del Ministero dei beni culturali, o suo delegato;
  - d) il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio, o suo delegato;
  - e) il soprintendente per i beni archeologici, o suo delegato;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- f) il dirigente della struttura organizzativa provinciale competente in materia di protezione delle bellezze naturali, o suo delegato operante nel settore della tutela del paesaggio;
- g) tre esperti dotati di pluriennale e documentata professionalità ed esperienza in materia di tutela del paesaggio, individuati dalla Giunta regionale previa pubblicazione di specifico avviso pubblico.
2. Il componente di cui alla lettera f) del punto 1 è convocato dal presidente della Commissione sulla base dell'ordine del giorno di ciascuna seduta e varia in relazione alla Provincia in cui sono ubicate le aree o gli immobili oggetto di valutazione in tale seduta.
  3. Nei casi previsti dall'art. 137, comma 2, del d.lgs 42/2004 la Commissione è integrata da un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato indicato dal Coordinamento regionale.
  4. La Commissione è nominata dalla Giunta regionale e dura in carica cinque anni, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34.
  5. Al fine di allargare la conoscenza dei soggetti potenzialmente idonei a far parte della Commissione ai sensi del punto 1, lettera g), è approvato l'allegato avviso (all.1), parte integrante e sostanziale del presente atto, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione e, per almeno 30 giorni, alla pagina "Bandi" del sito internet istituzionale della Giunta regionale.
  6. La nomina dei componenti della Commissione di cui al punto 1, lettera g) è effettuata sulla base dell'esame dei curriculum pervenuti e della conseguente relazione istruttoria predisposta dal Servizio Territorio Ambiente ed Energia.
  7. La Commissione opera presso il Servizio Territorio Ambiente ed Energia che assicura i mezzi necessari per le attività e per lo svolgimento delle funzioni di segreteria.
  8. Il dirigente del Servizio Territorio Ambiente ed Energia provvede ad individuare, nell'ambito del personale assegnato, il funzionario incaricato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione.
  9. La Commissione si dota di un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.
  10. La partecipazione ai lavori della commissione è gratuita, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del d.lgs. 42/2004.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa MORONI)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario PACCA)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137"
- Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio" art. 7
- Decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, in relazione al paesaggio"
- Art. 10, comma 4, legge regionale n. 34/1996 "Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione"
- Legge regionale n. 34/1992 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio".

MOTIVAZIONI

La Giunta regionale, con deliberazione n. 253/2005, ha istituito le Commissioni provinciali per il paesaggio previste dall'art. 137 del d.lgs. n. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" (in seguito *Codice*). Lo stesso atto, ai sensi della l.r. n. 34/1996, stabiliva tra l'altro che tali commissioni dovessero durare in carica cinque anni. Con successivi decreti del Presidente del 18.10.2005 (nn. 388-389-391-392) sono stati nominati i componenti delle suddette commissioni provinciali.

Successivamente all'adozione della citata deliberazione n. 253/2005, con le modifiche apportate al Codice da parte dei decreti legislativi n. 157/2006 e n. 63/2008, le Commissioni provinciali, originariamente previste dal Codice, sono state sostituite dalle Commissioni regionali: nuovi organismi che, pur conservando le finalità, sono stati ridefiniti sia nella composizione, sia nelle modalità di individuazione dei componenti.

Secondo la previsione legislativa (cfr. artt. 138 e seguenti del d.lgs n. 42/2004) le Commissioni regionali hanno il compito di formulare le proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico a fini paesaggistici dei beni rientranti nelle diverse fattispecie indicate dall'art. 136 del Codice stesso, attraverso una valutazione di carattere tecnico effettuata "...con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici...".

Secondo la nuova formulazione dell'art. 137 del Codice, la Commissione regionale è composta:

- da cinque componenti di diritto (Direttore regionale del Ministero dei Beni culturali, i Soprintendenti ai beni monumentali e ai beni archeologici, due responsabili degli uffici della Regione competenti in materia di paesaggio);



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- da non più di quattro membri nominati dalla Regione "... tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio di norma scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle università aventi sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi...";
- dal rappresentante del Corpo forestale dello Stato, che integra la commissione stessa "... nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali".

In relazione alla intervenuta decadenza (ai sensi dell'art. 10, comma 4, della l.r. 34/1996, che prevede una durata quinquennale degli organismi per i quali le normative istitutive non prevedono termini di scadenza) delle Commissioni provinciali per il paesaggio istituite con la DGR n. 253/2005, è necessario provvedere alla istituzione della nuova Commissione regionale per la tutela del paesaggio, così come prevista dalla legislazione statale di riferimento attualmente vigente.

Con il presente atto si propone pertanto di provvedere alla istituzione della Commissione, definendo al contempo le modalità per l'individuazione dei componenti da nominare da parte della Giunta regionale.

In merito a tale questione si evidenzia che :

- I. la norma statale individua come componenti di diritto della Commissione, oltre ai rappresentanti degli organi ministeriali indicati per legge, "... due responsabili degli uffici della Regione competenti in materia di paesaggio"; secondo l'attuale architettura organizzativa questi vanno pertanto individuati nel dirigente della P.F. Informazioni Territorio Ambiente e Piano Paesaggistico e nel responsabile della P.O Pianificazione del Territorio e del Paesaggio e Beni Paesaggistici, o loro delegati;
- II. quanto ai componenti che è compito della Regione nominare "*tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio*", si ritiene che la Commissione possa trarre utili e importanti contributi, nella valutazione dell'esistenza del notevole interesse pubblico a fini paesaggistici, dalla diretta partecipazione ai suoi lavori dei dirigenti delle strutture provinciali competenti in materia di protezione delle bellezze naturali. Tali dirigenti, o eventuali loro delegati, attivi nel settore della tutela del paesaggio, dispongono infatti di un'approfondita conoscenza dei paesaggi locali derivante dall'esercizio della delega affidata dalla Regione con l'art. 5 della l.r. 34/1992, nonché dalla conoscenza degli strumenti di pianificazione locali e provinciali. A questi aspetti si deve inoltre aggiungere la garanzia di una partecipazione allargata al processo decisionale (attraverso il coinvolgimento di rappresentanti tecnici degli enti provinciali) e l'opportunità per la Commissione di potersi avvalere di soggetti che, oltre alla esperienza e alla professionalità nella tutela del paesaggio, possiedono anche la conoscenza delle specifiche realtà territoriali e paesaggistiche presenti nel territorio provinciale di volta in volta interessato, nonché delle relative problematiche;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- III. per l'individuazione degli ulteriori soggetti a nomina regionale previsti dall'art. 137, comma 2, del Codice, al fine di consentire alla Giunta regionale di acquisire il più ampio numero possibile di nominativi di soggetti dotati di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, si ritiene opportuno allargare il numero degli esperti potenzialmente candidabili mediante la pubblicazione di uno specifico avviso (allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente proposta) nel Bollettino ufficiale e nel sito internet istituzionale della Regione, che illustri, a quanti fossero interessati e in possesso dei requisiti previsti, le caratteristiche dell'organismo da costituire e le modalità di presentazione della propria candidatura;
- IV. in merito a quanto proposto al precedente punto III, si evidenzia che, non trattandosi di conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 7 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, e non sussistendo in capo alla Giunta regionale alcun obbligo di effettuare valutazioni comparative di tipo concorsuale o selettivo, l'avviso riveste esclusivamente la funzione di accrescere la conoscenza da parte della Giunta stessa dei soggetti idonei a far parte dell'organismo in questione, fermo restando il carattere prettamente fiduciario della scelta. Il Servizio Territorio Ambiente ed Energia provvederà pertanto all'esame tecnico dei curriculum, pervenuti a seguito della pubblicazione del suddetto avviso, al solo fine di agevolare la nomina da parte della Giunta regionale.
- Occorre infine tener conto che l'art. 183 , comma 3, del d.lgs. n. 42/2004 specifica che *"La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice si intende a titolo gratuito e comunque da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"*. Alla luce di tale indicazione normativa, si ritiene di non dover prevedere alcun compenso o esborso per la partecipazione alle sedute della commissione, segnalando tale condizione nell'avviso che verrà pubblicato.
- Per quanto sopra esposto, si propone l'adozione del presente atto. La nomina della Commissione regionale per la tutela del paesaggio avverrà con successiva deliberazione.

Il responsabile del procedimento  
(Achille BUCCI)

Y

4



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TERRITORIO AMBIENTE ED ENERGIA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente del servizio  
Territorio Ambiente ed Energia  
(Antonio MINETTI)

La presente deliberazione si compone di n. 8 pagine, di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta  
(Elsa MORONI)



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato 1

**Avviso per la individuazione di tre componenti della Commissione regionale per la tutela del paesaggio, prevista dall'art. 137, comma 2, del d.lgs. 42/2004.**

La Regione Marche rende noto l'avvio della procedura di costituzione della Commissione regionale per la tutela del paesaggio (CRTP), istituita, ai sensi dell'art. 137 del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), per la formulazione delle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico a fini paesaggistici degli immobili e delle aree indicate dall'art. 136 dello stesso d.lgs. 42/2004. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34, la Commissione dura in carica cinque anni a decorrere dalla nomina da parte della Giunta regionale.

Secondo quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale n. del , fanno parte della Commissione, tra gli altri, tre esperti dotati di pluriennale e documentata professionalità ed esperienza in materia di tutela del paesaggio, nominati dalla Giunta regionale.

L'aspirante deve possedere qualificata e documentata esperienza, almeno decennale, nella tutela del paesaggio, con particolare riferimento all'analisi e alla conoscenza dei valori storici, culturali, architettonici, naturali, morfologici, estetici, insediativi e identitari presenti nei paesaggi delle Marche. Assume inoltre rilevanza l'eventuale qualificata esperienza e conoscenza, da parte dei candidati, delle tematiche territoriali e giuridiche relative al paesaggio regionale.

Si specifica che la partecipazione alla suddetta Commissione regionale per la tutela del paesaggio ha natura esclusivamente gratuita e non comporta perciò l'erogazione di alcun compenso o rimborso spese, comunque denominato, a favore dei componenti.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire alla P.F. Informazioni Territorio Ambiente e Piano Paesaggistico (via Tiziano 44 - 60125 Ancona), entro trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale della Regione, il proprio curriculum in forma adeguatamente sintetica, debitamente sottoscritto, in cui dovrà essere posta evidenza ai requisiti richiesti nel presente avviso.

Ai sensi dell'art. 137, comma 2, del d.lgs. 42/2004, i nominativi dei soggetti in possesso dei requisiti, con il relativo curriculum come sopra specificato, possono essere proposti dalle Università aventi sede nella Regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate dalla Regione Marche ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale.

Si segnala che il presente avviso non dà luogo a concorso pubblico né a procedure selettive che comportano formazione di graduatorie o valutazioni comparative di alcun genere

**Il Dirigente della P.F. Informazioni  
Territorio-Ambiente e Piano Paesaggistico**